

la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico **con le seguenti prescrizioni:**

**- nessuna.**

RILEVATO che "NON SUSSISTONO IN MERITO AL PROGETTO IN QUESTIONE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

### DETERMINA

Ai sensi **dell'art. 146 del D. L.gs n. 42 del 22.01.2004** di autorizzare l'esecuzione delle opere paesaggistiche **per opere di demolizione e ricostruzione (piano casa) in variante di un edificio per civile abitazione sito in frazione Vasche** come descritte negli elaborati progettuali allegati alla presente determinazione con le seguenti prescrizioni:

**- Si prescrive l'uso di materiali e tecnologie consoni con il valore paesistico dei luoghi.**

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. n.380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n.42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art.146 comma 13 del D. L.gs n.42/2004 e della L.R. n.8/2012, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art.4 - Comma 11 del D.P.R. n. 139 del 9 Luglio 2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Il Responsabile del 3° Settore**

Arch. Cricchi Giancarlo



## COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

3° Settore -Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata

Prot. n 5431

Castel Sant'Angelo, 14/11/2017

### DETERMINAZIONE N° 12/2017

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 22.06.2012

**RICHIEDENTI:**

SERANI PIERINA

Via dei Laghi n. 14

02010 Castel Sant'Angelo (RI)

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO  
Provincia di Rieti  
CRON. 604 21-11-2017  
PUBBLICATO DAL 21-11-2017 AL 21-12-2017 PER GIORNI 30  
CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE



**OGGETTO:**

**Progetto per opere di demolizione e ricostruzione (piano casa) in variante di un edificio per civile abitazione sito in frazione Vasche**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art.146 comma 2 del D. L.gs n.42 del 22.01.2004, dalla **Sig.ra Serani Pierina** in data **24.07.2017**, avente prot. **3546** intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica **per opere di demolizione e ricostruzione (piano casa) in variante di un edificio per civile abitazione sito in frazione Vasche** ricadente nel Comune di Castel Sant'Angelo, su **immobile** distinto all'Agenzia del Territorio al Foglio n. **22 part.IIa 453 sub. 1.**

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D. M. **15.07.1953** imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. " b) e c) "del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "a) e b)" del D. L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs n.42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO il D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n.59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n.11 e n.12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 22.06.2012, Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico);

VISTO il D.L. n.312 del 27.06.1985 convertito nella legge n.431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n.13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n.24 e n.25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n.4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n.24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art.94 della L.R. n.2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, il quale stabilisce che, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia "i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 – della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5."

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n.41;

VISTA la Legge Regionale n.8 del 22/6/2012 che ha modificato ed integrato la Legge regionale n.59/95;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D. L.gs n.42/2004 e dell'art.11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

VISTA la dichiarazione redatta dal Geom. Del Sole Roberto in qualità di progettista e direttore dei lavori acquisita la protocollo comunale in data 07/11/2017 al n. 5371 nella quale si precisa la natura dell'intervento previsto ;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 , della L.R. n.13/82 e dell'art.2 del D.P.R. 9 Luglio 2010 n. 139;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa contenente la proposta di provvedimento alla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in data **08.09.2017** con la seguente prescrizione:

**- Si prescrive l'uso di materiali e tecnologie consoni con il valore paesistico dei luoghi.**

DATO ATTO che la Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha ricevuto la predetta documentazione in data **14.09.2017** ed ha dato comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

VISTO il **parere vincolante favorevole** reso dalla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ai sensi dell'art.146 co.5 e 8 del D. L.gs n.42/2004, **in data 13.10.2017 prot. 11.944** , con il quale si dichiara la conformità e